

**REGOLAMENTO (CE) N. 1669/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 luglio 2000**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 2467/98 relativo all'organizzazione comune di mercati nel**  
**settore delle carni ovine e caprine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio <sup>(4)</sup> dispone che il prezzo di base per le carcasse ovine sia fissato annualmente in conformità dei criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 2. Esso prevede inoltre che il prezzo di base sia stagionalizzato per tenere conto delle normali oscillazioni stagionali del mercato comunitario delle carni ovine. Sulla base dei parametri applicabili, i prezzi sono stati fissati al livello stabilito nel presente regolamento.
- (2) Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni di mercato nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una pianificazione pluriennale della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del prezzo di base, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni.
- (3) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2467/98 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2467/98 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

Per il 2001 e per le campagne di commercializzazione successive il prezzo di base è fissato a 504,07 EUR/100 kg di peso carcassa.

Il prezzo di base stagionalizzato, che tiene conto delle normali oscillazioni stagionali del mercato comunitario delle carni ovine, è fissato settimanalmente come indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di gennaio e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso giorno.»

- 2) L'articolo 24 è soppresso.

- 3) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 25*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le carni ovine e caprine, in seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.»

- 4) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III al regolamento (CE) n. 2467/98.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GLAVANY

<sup>(1)</sup> GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 16 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

**Prezzi di base stagionalizzati**

(EUR/100 kg peso carcassa)

Settimana	Prezzo di base	Settimana	Prezzo di base
1	515,06	27	483,55
2	518,58	28	481,20
3	522,67	29	480,01
4	525,59	30	479,45
5	528,51	31	478,83
6	531,42	32	478,83
7	534,35	33	478,83
8	537,27	34	478,83
9	539,61	35	478,83
10	541,94	36	478,83
11	543,11	37	478,83
12	543,11	38	478,83
13	541,94	39	478,86
14	540,30	40	478,98
15	538,09	41	479,10
16	534,94	42	479,20
17	532,60	43	479,30
18	529,09	44	480,00
19	525,59	45	480,95
20	520,92	46	482,00
21	515,08	47	483,20
22	509,23	48	486,10
23	502,24	49	490,75
24	496,39	50	496,60
25	491,72	51	503,85
26	487,05	52	511,50»